Sent. n. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del signor MEDAS Carlo, nato a Serramanna il 15 gennaio 1950 ed ivi residente, C.F. MDSCRL50A15I647W, rappresentato e difeso dall'avvocato Shannon Cipollina, C.F. CPLSNN70B59B354K, presso il cui studio, sito in via Alghero n. 33 a Cagliari, ha eletto domicilio (fax 070659229; pec shannon.cipollina@avvocato.it);

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 26023 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo, e l'avvocato Cipollina.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 20 settembre 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor MEDAS Carlo, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Cagliari della somma di euro 3.096,87, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La Procura riferisce di aver avviato il procedimento a seguito di una segnalazione del 26 giugno 2020 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica, per un possibile danno erariale derivante da violazioni sull'effettiva presenza sul posto di lavoro di diversi dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari, in servizio presso le sedi ubicate in Cagliari, nella Via Giudice Guglielmo e nel Viale Francesco Ciusa.

Dalle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari alla Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale n. 3964/16 - 9954/19 R.N.R. – 8085/19 G.I.P.G2 (richiesta di rinvio a giudizio del 18/2/2022), sarebbe emersa una situazione di diffusa illegalità che, ai fini del danno all'Erario, rileverebbe per truffa conseguente a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio *ex* artt. 640, commi 1 e 2, c.p. e 55 *quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nonché per il danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Il procedimento penale a carico del signor MEDAS è stato definito con sentenza *ex* art 444 c.p.p. n. 1102/2022 depositata il 7.12.2022.

Al signor Carlo MEDAS, dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, inquadrato all'interno del Settore Affari Generali – Personale con

la mansione di operatore di servizi, è contestato di avere attestato falsamente la propria presenza in servizio con artifici e raggiri, consistiti nel timbrare il c.d. “cartellino marcatempo” all’inizio e alla conclusione del servizio, salvo allontanarsi dal luogo di lavoro nel corso della giornata lavorativa senza timbrare le uscite, essendo queste ultime finalizzate all’espletamento, non già di attività esterne giustificate da ragioni di servizio, bensì, di attività esclusivamente di natura personale, in ogni caso non oggetto di permessi autorizzati.

In tal modo, il signor MEDAS avrebbe indotto in errore l’ente di appartenenza circa la sua presenza sul luogo di lavoro, procurandosi l’ingiusto profitto pari alle retribuzioni indebitamente percepite.

I militari operanti hanno proceduto a quantificare i periodi di assenza ingiustificata, in termini di ore e minuti, utilizzando gli esiti dei servizi di videoregistrazione e di o.c.p., confrontati con i tabulati degli orari di servizio delle presenze mensili (ottobre 2018 – marzo 2019), acquisiti presso la Città Metropolitana di Cagliari.

Nel periodo oggetto d’indagine, il signor MEDAS si sarebbe assentato ingiustificatamente dal luogo di lavoro per un totale di 14 ore e 10 minuti, che corrisponderebbero a un danno per la Città Metropolitana di Cagliari pari a euro 96,87, calcolato prendendo a riferimento la retribuzione mensile base.

Ritenendo che a carico del signor Carlo MEDAS ricorressero tutti i presupposti per promuovere l’azione di responsabilità per avere arrecato all’Amministrazione di appartenenza, attraverso le descritte condotte dolose, anche un danno all’immagine, il P.M. ha provveduto a notificargli in data 27 marzo 2023 l’invito a dedurre previsto dall’art. 67 del Codice di giustizia

contabile, ma l'invitato non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere sentito personalmente, con conseguente emissione dell'atto di citazione.

La Procura attrice osserva che il rispetto dell'orario di servizio costituisce un elemento fondamentale del sinallagma insito nel rapporto di pubblico impiego e ne definisce la prestazione a cui è commisurato il compenso. Il comportamento tenuto dal convenuto confliggerebbe, quindi, con i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio nonché con gli specifici obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.), caratterizzandosi, altresì, per l'indubbia volontarietà, a fronte dell'evidenza delle violazioni perpetrate.

Sottolinea che nell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore, lo stesso è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari all'importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione (nel caso *de quo* € 96,87), ai sensi dell'art. 55 *quinquies,* comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ed è chiamato a rispondere per il danno all'immagine causato all'Amministrazione di appartenenza, ai sensi degli artt. 55 *quater* e 55 *quinquies* del medesimo D.lgs. n. 165/2001.

Secondo l'Ufficio Requirente, per quel che concerne la quantificazione di tale seconda componente di danno, secondo la costante giurisprudenza contabile (da ultimo Corte dei conti, Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 229/2023), occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio

della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), ulteriori parametri, costituiti dal clamore che la vicenda ha avuto, dalla gravità del discredito che dalle condotte in esame è derivato all'Amministrazione di appartenenza, dall'intensità del dolo e dall'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio, e dalla ripetizione delle condotte illecite.

Sulla base di tali criteri, la Procura ha quantificato il danno all'immagine in euro 3.000,00, salva l'eventuale differente determinazione in sede di giudizio.

Il signor Carlo MEDAS è, pertanto, chiamato a rispondere del danno dolosamente causato alla Città Metropolitana di Cagliari nella misura complessiva di euro 3.096,87.

Il signor Carlo MEDAS si è costituito in giudizio con il ministero dell'avvocato Shannon Cipollina, depositando memoria difensiva in data 23 luglio 2024, nella quale preliminarmente rileva che il procedimento penale nel quale il signor MEDAS è stato imputato si è definito con sentenza di patteggiamento n. 1102 del 2022 (scelta determinata dalla volontà di non protrarre nel tempo una spiacevole situazione e dalla necessità di evitare ulteriori spese), che ai sensi dell'art. 445 comma 1bis c.p.p. modificato dal d.lgs 150/22 è inutilizzabile ai fini della prova anche nel giudizio contabile, potendo essere riconosciuta a detta sentenza una valenza meramente indiziaria quale fatto storico le cui risultanze devono essere avvalorate con ulteriori elementi probatori, carenti nel caso all'esame. Infatti, i servizi di videosorveglianza e di o.c.p. ai quali fa riferimento il Procuratore per fondare la richiesta risarcitoria non consentono di identificare, con assoluta certezza,

il signor MEDAS fuori dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, data la scarsa qualità delle immagini e la circostanza che i fotogrammi non sono riconducibili a data ed orario certi. Afferma che, pertanto, nell'ipotesi in esame non risulti provato che il signor MEDAS si sia allontanato dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio.

Sottolinea che il convenuto, attualmente in pensione, ha sempre adempiuto alle sue mansioni con efficienza e diligenza nel corso della sua attività lavorativa e che non è mai stato sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare.

Evidenzia che la Corte d'Appello di Cagliari in relazione ad altri imputati per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio per i medesimi fatti ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e si riserva di depositare le motivazioni.

Contesta l'entità dell'importo richiesto a titolo di risarcimento per il danno all'immagine in quanto sproporzionato in relazione alle condotte che si afferma poste in essere dal signor MEDAS, in quanto la giurisprudenza della Corte dei conti richiede che la quantificazione di tale voce di danno si basi su un'analisi in concreto delle singole fattispecie e si fondi su una serie di indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, sottolineando che al convenuto viene contestata l'assenza dal lavoro per 14 ore e 10 minuti in un arco temporale di circa un anno, con conseguente tenuità del fatto ed esiguità dell'eventuale arricchimento (€ 96,87), svolgeva un ruolo (operatore di servizi) per cui le brevi assenze contestate, qualora venissero accertate, non avrebbero certamente compromesso il buon funzionamento dell'amministrazione di appartenenza, e che la notizia è apparsa sulla stampa

locale, ma non risulta provata un'ampia diffusione e amplificazione del fatto da parte dei *mass media*.

Rappresenta che la Città metropolitana per i medesimi fatti, con lettera raccomandata datata 25 gennaio 2023, ha chiesto il pagamento complessivo di € 193,94, comprensivo di € 96,97 per danno all'immagine asseritamente causato dalla condotta del convenuto, precisando che il signor MEDAS, senza che ciò potesse implicare riconoscimento della propria responsabilità, ha manifestato la disponibilità alla corresponsione di quanto richiesto dall'amministrazione di appartenenza, ma è stato impossibilitato a farlo in quanto la Città Metropolitana aveva omesso di comunicare le modalità attraverso le quali effettuare il pagamento.

Chiede, in via principale, il rigetto della domanda proposta dal Procuratore con atto di citazione depositato il 20 settembre 2023; in via subordinata che il danno all'immagine sia calcolato nella stessa misura del danno patrimoniale come già domandato dall'amministrazione di appartenenza o nella misura del doppio del danno patrimoniale.

All'udienza del 13 novembre 2024, il P.M. ha insistito per la condanna del convenuto, ribadendo di aver fornito, nel formulare il proprio convincimento, un'ampia e dettagliata esposizione dei fatti relativi agli allontanamenti ingiustificati del convenuto dal luogo di lavoro accertati tramite servizi di osservazione diretta condotti dai militari operanti (14 ore e 10 minuti complessivi di assenza, distribuiti su 52 giornate lavorative in un arco temporale di circa quattro mesi), che assumono particolare gravità in considerazione del numero significativo di giornate coinvolte e del ristretto intervallo temporale in cui si sono verificati e che costituiscono una grave

violazione degli obblighi di servizio. Tali condotte, oltre a ledere il rapporto fiduciario tra l'amministrazione e il dipendente, hanno cagionato un danno patrimoniale e all'immagine per il quale insiste nella richiesta di risarcimento.

L'avvocato Cipollina ha evidenziato che non è stata raggiunta una prova certa della responsabilità del convenuto, in quanto gli elementi probatori prodotti dalla Procura, derivanti dalle indagini penali, risultano insufficienti e incerti, in ragione del fatto che né i video né i fotogrammi prodotti consentono di identificare il signor MEDAS con assoluta certezza, a causa della scarsa qualità delle immagini e dell'assenza di indicazioni temporali (data e orario) che possono attribuirgli con precisione le condotte contestate. Ha ribadito che il patteggiamento non costituisce prova sufficiente per l'accertamento della responsabilità, come già argomentato nella comparsa. Ha insistito, in via principale, per l'assoluzione del convenuto e il rigetto delle richieste della Procura per insufficienza degli elementi probatori; in via subordinata, ha chiesto che la quantificazione del danno all'immagine sia basata su indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, insistendo affinché, in caso di condanna, il danno all'immagine venga quantificato in misura proporzionale, limitata alla reale entità del fatto, in un importo pari al danno patrimoniale o, al massimo, al doppio del medesimo.

Considerato in

DIRITTO

1. L'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura e di accoglierla nei limiti di cui in motivazione.

2. Per quanto concerne la richiesta di condanna a risarcire il danno patrimoniale pari all'importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, ai sensi dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 per falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede, risulta acclarato che la vicenda all'esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore, che ha delineato una serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della P.A., assumono particolare rilevanza, anche in considerazione del detrimento che essi recano al rispetto e al prestigio dell'Amministrazione medesima.

Ne consegue che il mancato rispetto di tali prescrizioni configura l'elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l'attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, in relazione all'orario e al tempo di lavoro effettivo, ai quali va commisurata la retribuzione allo stesso spettante.

Al riguardo, deve sottolinearsi - come già evidenziato da questa Sezione in casi analoghi (cfr. sentenze n. 171/2024, n. 168/2024, n. 133/2017 e n. 111/2018) - che, a seguito della contrattualizzazione a regime di diritto privato del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (c.d.

"*privatizzazione*"), la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro è stata disciplinata dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che ha abrogato l'art. 60 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) il quale, nel fissare regole e criteri per l'articolazione dell'orario di servizio nelle Amministrazioni Pubbliche, ha introdotto e definito i concetti dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro (e relative articolazioni), e precisato, inoltre, che "l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato" (comma 3).

Successivamente, diverse Direttive/Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 8/93 del 9 marzo 1993; n. 3/94 del 16 febbraio 1994; n. 7/95 del 24 febbraio 1995 e n. 21/95 dell'8 novembre 1995) hanno ribadito che "*l'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione Pubblica*" e che "*l'orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia*". Sempre ai sensi delle citate disposizioni regolamentari, i sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro devono "*essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente*", così che "*ad ogni eventuale assenza, totale o parziale dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue - oltre alla proporzionale automatica riduzione della retribuzione - anche l'attivazione, da parte dei*

Dirigenti responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente". Già dall'introduzione di dette disposizioni, anche "*i permessi brevi fruiti dai dipendenti pubblici per esigenze personali*", devono essere autorizzati e recuperati successivamente, secondo modalità definite dal Dirigente, il quale diviene responsabile dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente, tanto che eventuali violazioni dei dirigenti responsabili e del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile.

Inoltre, sullo specifico aspetto, il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15) ha previsto sanzioni disciplinari (art. 55 *quater*) e penali (art. 55 *quinquies*) nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, stabilendo altresì che il medesimo dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione (cfr. art. 55 *quinquies*).

La giurisprudenza contabile ha affermato che, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici, fatti salvi, comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati nella

gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti (cfr. sentenza di questa Sezione n. 22 del 1° marzo 2017, e giurisprudenza ivi richiamata).

Alla luce del quadro ordinamentale complessivo, l'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro appare giustificato solo dalla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e deve essere, comunque, oggettivamente rilevato e rilevabile (attraverso i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), sia nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, sia nei casi in cui non debba esserlo, in quanto, come più volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro costituisce il parametro al quale ancorare la retribuzione.

Rapportando tali principi alla vicenda in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che il convenuto si assentava arbitrariamente dal suo ufficio durante l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza alcuna giustificazione.

Si deve, quindi, convenire con la Procura Regionale sull'irregolare ed eticamente riprovevole condotta tenuta dal signor MEDAS, e sulla sua piena consapevolezza dell'illiceità del comportamento posto in essere, che dimostra l'intenzionalità nello stesso, indubbiamente connotato da dolo.

Come sopra accennato, il computo delle ore lavorative non rese è emerso a seguito del raffronto tra le assenze del dipendente, accertate dai militari operanti (per il tramite di strumenti di registrazione delle immagini e dell'orario, posizionati al di fuori degli uffici della Città Metropolitana di Cagliari, nonché attraverso un'attività di osservazione, controllo e

pedinamento), e l'incompatibile registrazione formale della presenza nei fogli di rilevazione automatica, da cui è derivato il pagamento dello stipendio.

La reiterazione di siffatte forme di assenza e la totale inosservanza delle disposizioni destinate a regolare l'uscita dal luogo di lavoro non lasciano adito a dubbi sul fatto che il convenuto sia venuto meno, con coscienza e volontà, ai suoi precisi obblighi di servizio, allorché - senza la prescritta autorizzazione e senza alcuna giustificazione - si è assentato dall'ufficio per i più vari motivi, non prestando di fatto l'attività lavorativa per l'orario contrattualmente definito, pur figurando formalmente in servizio.

Il danno patrimoniale, ancorché non elevato in termini assoluti, assume ben altra rilevanza e consistenza laddove lo si rapporti al breve arco temporale nel quale lo stesso è stato cagionato: le indagini della Guardia di Finanza, infatti, sono state condotte dal 22 ottobre 2018 al 7 marzo 2019, interessando un periodo di tempo di circa 4 mesi.

All'esito della compiuta disamina, non può che essere ribadita l'assoluta illegittimità del comportamento tenuto dal convenuto, in contrasto con i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio.

Il signor Carlo MEDAS va, dunque, ritenuto responsabile del danno patrimoniale per l'intero importo contestato in citazione a titolo di danno patrimoniale, con conseguente condanna a risarcire al Città Metropolitana per la somma di euro 96,87.

3. Per quanto concerne, invece, la richiesta di condanna per danno all'immagine della pubblica amministrazione datrice di lavoro,

preliminarmente appare opportuno ripercorrere brevemente la normativa relativa alla perseguibilità e alla quantificazione di detta tipologia di danno davanti alla Corte dei conti.

La configurabilità del danno all'immagine della P.A. è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, che ne aveva riscontrato l'esistenza in molteplici occasioni, sussumibili nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle "*responsabilità*" dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione dell'identità della pubblica amministrazione quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza (cfr. Sezione III Appello, sentenza n. 55 del 1° febbraio 2012, che richiama SS.RR, sentenza n. 10/2003/QM).

Il Legislatore è intervenuto sul tema in molteplici occasioni, da un lato restringendo le ipotesi in cui, in presenza di un reato perpetrato in danno della P.A., poteva essere azionata la pretesa risarcitoria all'immagine, dall'altro, introducendo disposizioni settoriali in cui la detta pretesa è perseguibile senza la necessità di un previo giudicato penale (cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 37, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

In particolare, con l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3

ottobre 2009, n. 141) è stato previsto che le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, introducendo la clausola generale in forza della quale il danno all'immagine dell'amministrazione può essere oggetto di azione di responsabilità da parte del Pubblico ministero contabile qualora esso sia la conseguenza di un delitto contro la P.A., accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna.

Il Legislatore ha, inoltre, introdotto "*normative specifiche sull'assenteismo (cfr. art. 1, comma 3 quater del d.lgs. n. 116/2016 ed art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001) a riprova del fatto che sussistono ipotesi di danno indiretto al prestigio della P.A. anche a fronte di comportamenti che possono non assurgere al livello di reato, ma che sono particolarmente odiosi perché attengono a comportamenti fraudolenti del dipendente pubblico circa la prestazione lavorativa. Tra questi si possono ricordare sia la simulazione o falsa attestazione di presenza, sia la falsità nelle ragioni dell'assenza*" (cfr. SS.RR. 2/2020/RCS).

Con riguardo alla sussistenza del danno all'immagine nel caso *de quo*, e alla sua quantificazione, deve osservarsi che dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto è derivato un grave *vulnus* al prestigio dell'Amministrazione. Indubbio, appare, infatti, che la condotta illecita in questione abbia avuto ampia risonanza sociale, come comprovato dagli articoli di stampa versati in atti e dall'esposto presentato da cittadini che hanno ritenuto di segnalare i reiterati comportamenti non corretti di numerosi dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari.

Con riferimento alla quantificazione di questa voce di danno, premesso

che l'autonoma e distinta valutazione effettuata in sede amministrativa non può costituire un limite per il giudizio di responsabilità erariale, pacificamente fondato su diversi presupposti, si deve tenere conto della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-*quater* dell'art. 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020 n. 61), non abbia inciso sulla disposizione speciale recata dall'art. 55 *quinquies*, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001, se non limitatamente all'ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-*quater*, comma *terzo quater*, ovvero sulle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine; deve pertanto ritenersi che l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, sia rimasta intatta e sopravviva alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 (cfr. Sezione II Centrale, n. 146 dell'8 giugno 2020 e n. 140 del 27 maggio 2020, e Sezione Toscana, sentenza n. 267 del 4 settembre 2020), così come va ribadito che, per l'esercizio della relativa azione, si prescinde dal presupposto della previa condanna in sede penale (cfr. Sezioni Riunite, ordinanza 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018).

Con riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, quindi, si

deve procedere equitativamente, anche alla luce del criterio (pur non direttamente applicabile nella fattispecie) posto dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994, secondo il quale "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", che costituisce idoneo punto di riferimento per una valutazione equitativa.

Nel caso *de quo*, considerata la gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell'illecito, la reiterazione della condotta, ma anche il ruolo di non particolare esposizione e rilevanza ricoperto dal convenuto nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata, nonché il fatto che l'impatto mediatico negativo non è stato particolarmente apprezzabile, il Collegio accoglie parzialmente la richiesta di condanna del signor MEDAS per il danno all'immagine, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 193,74 (pari al doppio del danno patrimoniale), importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor Carlo MEDAS, con conseguente pronuncia di condanna a favore della Città Metropolitana di Cagliari, per il definitivo importo di euro 290,61, comprensivo della rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulle somme per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino

all’effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor MEDAS Carlo al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente della Città Metropolitana di Cagliari, della somma complessiva di euro 290,61 (duecentonovanta/61), oltre interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 191,42 (centonovantuno/42).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

L’ESTENSORE
Lucia d’Ambrosio
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE
Donata Cabras
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15/01/2025

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus
(f.to digitalmente)